



# STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

## ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO  
*Dottore commercialista*  
*Revisore legale*

## COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI  
RAG. RICCARDO BOLOGNA  
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE  
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti  
Loro sedi

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 DEL 14.03.2016



**SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI**



**INDICE DEGLI ARGOMENTI**

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Orario di apertura al pubblico:

**dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)**

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

---

AREA TEMATICA: LAVORO

Con la finalità di evitare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, rendendole inefficaci, e le risoluzioni consensuali presentate con modalità diverse da quelle previste dalle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto, all’art. 26 D. Lgs. n. 151/2015, l’introduzione di una specifica e rigorosa procedura.

A partire, pertanto, dalle dimissioni **comunicate dal 12 marzo 2016**, tutti i lavoratori subordinati, con l’eccezione di alcune ipotesi, dovranno utilizzare la nuova procedura telematica disciplinata dal decreto del Ministero del lavoro per manifestare la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro.

Quindi, tutte le dimissioni che siano già pervenute entro il giorno 11 marzo 2016 continueranno a seguire la già conosciuta procedura di convalida.

La nuova procedura **non** si applica:

- a) ai rapporti di lavoro domestico;
- b) ai recessi intervenuti nelle sedi c.d. “protette” (commissioni di certificazione, Direzione Territoriale del Lavoro, organismi sindacali e sedi individuate dalla contrattazione collettiva);
- c) al recesso durante il periodo di prova;
- d) nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno essere convalidate esclusivamente presso la Direzione del lavoro competente per territorio;
- e) ai rapporti di lavoro marittimo in quanto regolati dal Codice della Navigazione;
- f) ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione.

Sotto il profilo operativo il lavoratore o la lavoratrice che intende rassegnare le proprie dimissioni o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovrà compilare, con modalità esclusivamente telematiche, un modulo messo a disposizione nell’apposita sezione “sistema informatico SMV” del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), secondo due distinte modalità:

1. **procedura diretta**: in questa ipotesi il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo ed essere registrato al sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it) (o analogo portale dei servizi dei Centri per l’impiego), potrà quindi accedere al sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) per la compilazione e il successivo inoltro del modulo attestante la propria volontà di dimettersi. Il lavoratore, qualora non fosse provvisto di PIN INPS dispositivo o di iscrizione telematica al Centro per l’Impiego, prima di procedere alle dimissioni e qualora non intenda avvalersi di un intermediario, dovrà inoltrare specifica richiesta online agli Istituti;

2. **procedura assistita**: in alternativa alla prima ipotesi il lavoratore potrà richiedere assistenza ad un intermediario abilitato. I soggetti abilitati sono:

- a) patronati;
- b) organizzazioni sindacali;
- c) enti bilaterali;
- d) commissioni di certificazione.



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

In questa seconda ipotesi l'accesso alla procedura "sistema informatico SMV" viene effettuata dai predetti soggetti che avranno cura di accertare l'identità del lavoratore.

Nella compilazione del modulo il lavoratore dovrà porre particolare attenzione al campo "data di decorrenza dimissioni/risoluzioni consensuali" tenendo conto dei termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.

E' opportuno ricordare che il lavoratore potrà revocare la decisione di dimettersi entro i 7 giorni successivi alla data di trasmissione utilizzando le predette modalità.

Completata la compilazione, il modulo verrà inoltrato automaticamente, tramite il sistema informatico SMV, all'indirizzo di posta elettronica certificata del datore di lavoro ed alla Direzione territoriale competente. Una volta pervenuto il modulo compilato, le dimissioni potranno essere considerate valide e, entro i consueti cinque giorni successivi dalla data di cessazione, occorrerà procedere alla comunicazione da inoltrare ai competenti servizi per l'Impiego sempre in modalità telematica.

Vi chiediamo, quindi, di comunicare tempestivamente allo scrivente Studio la ricezione di eventuali comunicazioni di risoluzioni consensuali e/o dimissioni ed inoltrarci la documentazione ricevuta, per consentirci di effettuare i successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore/la lavoratrice dovesse utilizzare una modalità non conforme a quanto riportato in precedenza, suggeriamo di sollecitarlo/la a perfezionare il recesso pena l'inefficacia dello stesso ed il rischio di dover procedere al licenziamento disciplinare con conseguenti oneri economici.

In ultimo, è opportuno ricordare che la norma prevede un gravoso apparato sanzionatorio nel caso in cui si rilevi un'alterazione, da parte del datore di lavoro, del modulo attraverso il quale viene manifestata la volontà del lavoratore.

In particolare, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 5.000 a euro 30.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.